

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ORMEGGIO DEI NATANTI NEL PORTO DELLA LANCA DEGLI STORNAZZI

del 17 novembre 2003

Il Consiglio Comunale di Locarno,

vista la legge organica comunale e le relative norme d'applicazione,

decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento si prefigge di mantenere il porto comunale in buono stato, di evitare emissioni di ogni genere nelle acque del lago, di garantire la sicurezza degli utenti e del pubblico che fanno capo al porto comunale.

Art. 2 Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica su tutto il comprensorio del porto comunale, comprese le attrezzature situate a terra, ad esclusione del Porto Regionale di Locarno. Esso è vincolante nei confronti di tutti i detentori di un'autorizzazione d'ormeggio e in genere di tutte le persone che usufruiscono dell'area portuale.

Art. 3 Accesso ai porto

¹Il pubblico può accedere liberamente ai moli del porto. L'accesso ai pontili, alle loro attrezzature e alle imbarcazioni, è riservato ai titolari delle autorizzazioni d'ormeggio, nonché ai loro ospiti.

²In caso di emergenza possono rifugiarsi nel porto anche natanti non appartenenti ai titolari delle autorizzazioni d'ormeggio.

Art. 4 Assegnazione dei posti

¹L'attracco è consentito solo ai proprietari di imbarcazioni in possesso dell'autorizzazione d'ormeggio.

²L'autorizzazione d'ormeggio è rilasciata dal Municipio sulla base dell'ordine di iscrizione della lista d'attesa, tenuto conto delle seguenti priorità:

- a) domiciliati a Locarno;
- b) assoggettati al pagamento delle imposte nel Comune di Locarno (riparti e residenze secondarie);
- c) altri.

Art. 5
Durata delle autorizzazioni

¹Le autorizzazioni hanno una validità annuale e scadono il 31 dicembre di ogni anno. Esse si intendono rinnovate per un ulteriore anno se il Municipio non dispone la loro revoca entro il 30 settembre di ogni anno.

²Il beneficiario dell'autorizzazione può rinunciare alla stessa in ogni tempo con un preavviso di 2 mesi.

Art. 6
Natura dell'autorizzazione

¹L'autorizzazione è personale e riferita a un determinato natante. Il natante dev'essere regolarmente immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul Lago Maggiore. La fotocopia della licenza di navigazione dev'essere depositata presso il Municipio.

²Il beneficiario dell'autorizzazione deve preventivamente chiedere e ottenere l'autorizzazione da parte del Municipio in caso di sostituzione del natante, indicando le dimensioni esatte del nuovo natante che intende ormeggiare al posto di attracco a lui assegnato.

³In caso di vendita di un natante il nuovo acquirente non può vantare alcun diritto di subingresso nell'autorizzazione. Egli deve presentare una nuova domanda di autorizzazione al Municipio che sarà decisa sulla base dei criteri previsti dall'art. 4.

Art. 7
Ormeggio dei natanti

¹I natanti devono approdare ed essere ormeggiati al posto loro assegnato. Il Municipio si riserva il diritto di modificare in ogni momento i posti d'ormeggio dandone comunicazione ai beneficiari dell'autorizzazione. Ogni beneficiario è tenuto ad ormeggiare adeguatamente il proprio natante evitando di danneggiare l'ormeggio delle altre imbarcazioni o di altre infrastrutture di proprietà del Comune, come pure evitando di causare intralci alle altre imbarcazioni che usufruiscono del porto.

²I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata misura e resistenza.

³Il beneficiario di un'autorizzazione è tenuto al regolare controllo e alla manutenzione del proprio natante e dell'ormeggio, in modo particolare in caso di variazione del livello del lago. In caso di inondazione il trasferimento dei natanti a terra è consentito unicamente in base alle direttive impartite dal Municipio e dai suoi servizi.

Art. 8
Altri obblighi

E' vietato:

1. l'accesso al posto d'ormeggio e ai moli con veicoli e biciclette;
2. l'attracco di natanti occasionali estranei ai pontili, salvo il caso previsto dall'art. 3 e di eventuali natanti di passaggio o di turisti;
3. il deposito di oggetti sui pontili e nel porto;
4. il bagno nell'area dei pontili e del porto;
5. l'esecuzione di lavori di riparazione e di manutenzione nel porto;

6. il subaffitto del posto d'attracco a terzi;
7. l'inutilizzazione del posto d'attracco per un periodo superiore a 6 mesi senza la preventiva autorizzazione del Municipio;
8. il deposito a terra del natante salvo durante le operazioni di alaggio;
9. l'ormeggio dei natanti non in perfetta efficienza;
10. lo scarico in acqua delle acque luride (acque di sentina, olii) dei natanti, di lubrificanti e carburanti o di ogni altro liquido di rifiuto del natante stesso;
11. il travaso di carburante come pure il cambio dell'olio e di altri liquidi inquinanti;
12. il deposito a terra di carrelli e simili; la rimozione sarà operata d'ufficio a spese dell'interessato.

Art. 9 **Responsabilità**

I proprietari delle imbarcazioni sono responsabili dei danni che dovessero causare ai pontili, ai moli e alle altre imbarcazioni.

Il Comune declina ogni responsabilità per ogni e qualsiasi danno che le imbarcazioni dovessero subire sia esso dovuto a forze della natura, atti vandalici, incendi, furti, manomissioni ed altro.

Art. 10 **Revoca dell'autorizzazione**

Il Municipio ha la facoltà di revocare in ogni momento e con effetto immediato, l'autorizzazione:

1. se l'imbarcazione non staziona per almeno un periodo consecutivo di sei mesi nel porto comunale;
2. se il beneficiario dell'autorizzazione è in arretrato con il pagamento della tassa d'utilizzazione dell'anno precedente e dell'anno in corso;
3. se il beneficiario viola in modo grave e ripetuto le norme del presente regolamento;
4. se il natante non è più immatricolato.

Art. 11 **Tasse annuali di utilizzazione**

¹Le tasse annuali di utilizzazione sono stabilite nel seguente modo:

a) barche a remi e pedali	da fr. 300.-	a fr. 500.-
b) barche con motore ausiliario fino a 6 kW e fino a una larghezza di m 1.60	da fr. 500.-	a fr. 800.-
c) barche con motore ausiliario fino a 6 kW e con una larghezza da m 1.61 fino a m 2.00	da fr. 600.-	a fr. 1'000.-
d) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW e fino a una larghezza di m 2.00	da fr. 1'000.-	a fr. 1'500.-
e) barche con motore ausiliario da 6 kW fino a 30 kW e con una larghezza da m 2.01 fino a m 2.50	da fr. 1'300.-	a fr. 1'800.-
f) barche a vela con motore ausiliario fino a 6 kW e fino a una larghezza di m 3.00	da fr. 1'000.-	a fr. 1'500.-

²Le tasse annue sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 12
Tasse d'ormeggio temporanee

¹Per l'ormeggio di natanti di passaggio o di turisti é dovuta una tassa per notte o frazione compresa tra un importo di fr. 50.—e fr. 100.--.

²La tassa é stabilita dal Municipio mediante ordinanza.

Art. 13
Abrogazione e entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2004 e abroga il regolamento sull'ormeggio dei natanti del 20 giugno 1966.

Adottato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 17 novembre 2003
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 128-RE-8063 del 16 gennaio 2004